



Regione Lombardia

DECRETO N. 19519

Del 12/12/2024

Identificativo Atto n. 1510

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 - ADEGUAMENTO DELL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO" IN ATTUAZIONE DELLA DGR 18 NOVEMBRE 2024, N. XII/3425 A VALERE SULL'AZIONE 1.3.3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI" DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027"

L'atto si compone di 95 pagine di cui
76 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA START UP, INNOVAZIONE E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

VISTE:

- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022" all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" inserendo:
 - l'articolo 3-ter (Microcredito) che dispone quanto segue: *"Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento"*;
 - l'articolo 3-quater (Semplificazione degli strumenti finanziari) che dispone quanto segue: *"1. Per semplificare le procedure di attivazione di strumenti finanziari, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno schema generale di convenzione a cui possono aderire i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/1993, i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo e i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito confidi, iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 o nell'elenco di cui all'articolo 112 del citato decreto legislativo. 2. I soggetti e i confidi di cui al comma 1 sono individuati all'esito dell'espletamento di una*



Regione Lombardia

procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento.";

- l'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che disciplina il microcredito;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

RICHIAMATE:

- la DGR 8 maggio 2023, n. XI/258 che, in attuazione dell'articolo 3-ter della L.R. 11/2014 e s.m.i., ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali;
- la D.G.R. 14 novembre 2022 n. XI/7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali con gli intermediari finanziari, tra cui i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17



Regione Lombardia

dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziari per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- la DGR 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;



Regione Lombardia

- la DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. XII/688 che ha approvato il protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ENI S.p.a per il miglioramento delle performance ESG delle imprese del territorio attraverso la condivisione e valorizzazione della piattaforma open-es, strumento di analisi e sviluppo del percorso di sostenibilità e competitività delle PMI e delle filiere del sistema economico lombardo, sottoscritto il 20 luglio 2023 e che consente alle imprese lombarde di ottenere gratuitamente il report di sostenibilità;
- la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. XI/4155 che ha approvato la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia in vista della programmazione 2021-2027;
- la D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5688 avente ad oggetto "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia" che ha aggiornato la D.G.R. XI/4155/2020 e ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese e portato all'identificazione di specifiche macro tematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle



Regione Lombardia

opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;

- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con Decreto 30 giugno 2023, n. 9842, aggiornato con il d.d.u.o. 27 giugno 2024, n. 9743;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Preso d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – "Un'Europa più competitiva e intelligente" l'Obiettivo Specifico 1.3 – "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi", e l'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" che prevede, tra l'altro, la promozione dello start up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

DATO ATTO che:

- con DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 sono stati istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre



Regione Lombardia

2022, n. 12776, ha approvato nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” - Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI”;

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per l'attivazione di strumenti finanziari sull'azione 1.3.3 è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di prestito combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 18 luglio 2023 da Finlombarda S.p.A. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2023.0018933 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo R1.2023.0125568 del 20 luglio 2023;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il “Fondo investimenti imprese” destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

RICHIAMATA la DGR 24 luglio 2023, n. XII/737 che, tra l'altro, ha:

- approvato i criteri applicativi della misura “Microcredito” a valere sull'azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” del PR FESR Lombardia 2021-2027 e ha apportato alcune modifiche alla metodologia per l'assegnazione del credit



Regione Lombardia

scoring di cui alla DGR 7 novembre 2022, n. XI/7269;

- stabilito di strutturare l'agevolazione come un cofinanziamento regionale abbinato ad un finanziamento concesso da un Operatore di Microcredito convenzionato con Regione Lombardia ex D.G.R. 28 maggio 2023, n. XII/258, finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti con la previsione della remissione di parte del cofinanziamento regionale (c.d. capital rebate) in relazione all'andamento regolare dei pagamenti del finanziamento regionale e di quello dell'Operatore di Microcredito;
- stabilito una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 a valere sull'incremento della dotazione del "Fondo investimenti imprese" di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, comprensiva delle commissioni di gestione del fondo pari a euro 1.362.591,05, oltre IVA del 22%;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto Gestore del Fondo della misura conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- disposto di escludere dall'ambito di applicazione della metodologia per l'assegnazione del credit scoring di cui alla DGR XI/7269/2022, le misure di microcredito come disciplinato dall'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- inquadrato l'agevolazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- previsto che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nell'avviso attuativo nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative



Regione Lombardia

della disciplina del Microcredito;

- demandato a successivo provvedimento:
 - l'approvazione dell'apposito Accordo di finanziamento con Finlombarda S.p.A., contenente tutti gli elementi indicati nell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060;
 - l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;
 - l'approvazione dell'Avviso attuativo, entro novanta giorni dall'approvazione della Deliberazione, da parte del dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;

DATO ATTO che:

- con comunicazione protocollo O1.2023.0019095 del 25 luglio 2023 è stato formalizzato l'atto di nomina a Finlombarda S.p.A. di responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2 – quaterdecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) per la misura oggetto del presente provvedimento;
- con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 è stato approvato l'avviso della misura "Microcredito" in attuazione alla DGR n. XII/737/2023 e che, come previsto dalla D.G.R. n. 737 del 24 luglio 2023, è stato stabilito che il limite del finanziamento complessivo pari a 40.000 euro potesse essere aumentato nei limiti previsti dall'art. 111 del T.U.B. a seguito di approvazione di eventuali nuove disposizioni normative ed attuative della disciplina del Microcredito;
- con d.d.g. 27 novembre 2023, n. 19246 il Direttore Generale della Direzione



Regione Lombardia

Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2021-2027, ha approvato l'Accordo di Finanziamento con Finlombarda S.p.A. per la gestione del "Fondo investimenti imprese" relativamente alla misura "Microcredito", sottoscritto digitalmente dalle parti il giorno 1° dicembre 2023;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) che sostituisce integralmente il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

RICHIAMATA la D.G.R. 28 dicembre 2023, n. XII/1700 che ha adeguato - con il parere favorevole del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" espresso nella seduta del 19 dicembre 2023 - le misure di incentivazione inquadrate nel regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) a seguito dell'approvazione del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis», tra le quali rientra l'Avviso Microcredito;

DATO ATTO che nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul



Regione Lombardia

funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
- le agevolazioni non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 2831/2023 art. 4 par. 3);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;
 - informi per le PMI iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 2831/2023 art. 4 par. 3);

DATO ATTO che l'aiuto è trasferito interamente ai beneficiari e che ciò si riflette sia nel tasso di interesse pari alla media ponderata finale tra il tasso applicato alla quota regionale e il tasso applicato dall'Operatore di microcredito che risulta inferiore a quello del mercato per il target di destinatari della misura, sia per la composizione del portafoglio più rischioso in assenza di garanzie;



Regione Lombardia

STABILITO che:

- in relazione all'art. 3.7 del Reg. (UE) 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- in attuazione della circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con riferimento all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, n. 211, pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 28 dicembre 2023, che approva il Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che entra in vigore il 12 gennaio 2024 e, in relazione all'ammontare massimo, dispone quanto segue: art. 4 c. 1 *"I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000"*;



Regione Lombardia

RICHIAMATO il d.d.s. 9 gennaio 2024, n. 1030 che, in attuazione ai criteri previsti dalla richiamata DGR 24 luglio dicembre 2023, n. XI/737, ha:

- adeguato l' "AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/737 DEL 24/07/2023" ai massimali previsti dalle disposizioni sul microcredito come aggiornate dal D.M. 211/2023 come da allegato 1, "MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO" DI CUI AL D.D.S. 24 OTTOBRE 2023, N. 16379", parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- approvato, al fine di semplificare la consultazione dell'Avviso ai beneficiari, il testo coordinato dell' "AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/737 DEL 24/07/2023" di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento;

RICHIAMATA la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 che ha stabilito:

- di approvare l'estensione della misura "Microcredito" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
- di apportare le modifiche ai criteri di cui alla richiamata D.G.R. 24 luglio 2023 n. XII/737 come di seguito indicato:
 - modificare Operatore di Microcredito con Soggetto Finanziatore così da comprendere anche i Confidi;
 - limitare l'esclusione dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 111 del TUB e relative disposizioni attuative (D.M. 176/2014 e s.m.i.) solo per le operazioni cofinanziate con gli Operatori di microcredito convenzionati sulla misura;
 - rivedere i limiti del finanziamento concedibile come segue:
 - se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di Microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila) elevabile a euro 100.000,00 (centomila) per le s.r.l.;



Regione Lombardia

- se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;
- prevedere il massimale delle spese di istruttoria applicabili dai Soggetti Finanziatori nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del finanziamento complessivo concesso;
- consentire, a supporto dei cofinanziamenti, l'acquisizione di tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi;
- ridurre i termini del procedimento da 120 giorni a 90 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di invio al protocollo delle domande di partecipazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ex L. 241/1990 e s.m.i.;
- modificare le modalità di erogazione del cofinanziamento prevedendo l'80% in anticipo alla sottoscrizione del contratto (di cui 60% della quota del soggetto finanziatore e 20% della quota regionale) e il saldo (20% della quota regionale) a seguito della verifica della rendicontazione delle spese;
- modificare i termini del finanziamento considerando sulla quota di finanziamento regionale un periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo;



Regione Lombardia

- subordinare l'erogazione del saldo del finanziamento, in esito alla positiva verifica della rendicontazione, alla regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il soggetto beneficiario non in bonis non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro i termini stabiliti dall'Avviso attuativo si procederà con la decadenza parziale dell'Agevolazione;
- specificare che per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento, ad esclusione delle spese finanziate con risorse PNRR, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024.
- di demandare al dirigente pro tempore della Struttura "Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico:
 - l'approvazione delle modifiche all'Avviso attuativo
 - l'adeguamento della Scheda Tecnica della misura "Microcredito" che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;) aderenti all'iniziativa;
 - gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che con decreto 22 novembre 2024, n. 17897 è stata disposta la sospensione dello sportello per la presentazione delle domande a valere sulla misura "Microcredito, al fine di consentire l'adeguamento dell'Avviso alle modifiche apportate con la soprarichiamata DGR 18 novembre 2024, n. XII/3425;

RITENUTO, in attuazione alla richiamata DGR n. XII/3425/2024, di:

- adeguare l'"AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO come da allegato 1,



Regione Lombardia

“MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA “MICROCREDITO”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- approvare, al fine di semplificare la consultazione dell'Avviso ai beneficiari, il testo coordinato dell'“AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO” di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'Allegato 3 che adegua la “SCHEMA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XI/7345 DEL 14/11/2022) E DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XII/258 DEL 08/05/2023), che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. nonché dagli Operatori di Microcredito iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aderenti all'iniziativa;

PRESO ATTO dei pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato ex D.G.R. 20 maggio 2024, n. XII/2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso sulla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 nella seduta del 4 luglio 2023 e sull'Avviso attuativo di cui al d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379 nella seduta del 17 ottobre 2023;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante informativa del 4 dicembre 2024;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con comunicazione protocollo R1.2024.0005853 dell'11 dicembre 2024;



Regione Lombardia

DATO ATTO che l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è fissata dalle ore 10,30 del giorno 16 dicembre 2024;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto entro i termini procedurali di cui alla L.R. 1/2012 a decorrere dalla D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria e sul portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it);

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XII Legislatura;

VISTI:

- la DGR 13 luglio 2023, n. XII/628 che ha approvato il IX Provvedimento organizzativo del 2023 di aggiornamento dell'assetto organizzativo e di assegnazione degli incarichi per le strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico e ha attribuito la responsabilità del Programma FESR 2021-2027 per le misure di competenza della stessa Direzione generale al Dirigente della Unità Organizzativa "Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI";
- il decreto 24 luglio 2023, n. 11144 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-27 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, nominato con decreto 19 luglio



Regione Lombardia

2023, ha delegato al dirigente pro-tempore della Struttura "Start up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese" la responsabilità dell'Azione 1.3.2. "Sostegno agli investimenti delle PMI – Microcredito" del PR FESR 2021- 2027 delle attività relative all'approvazione del bando, selezione e concessione";

- la DGR N. XII/628 del 13 luglio 2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023" con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

DECRETA

1. Di adeguare, in attuazione alla richiamata D.G.R. n. XII/3425/2024, l'"AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO" come da allegato 1 "MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, al fine di semplificare la consultazione dell'Avviso ai beneficiari, il testo coordinato dell'"AVVISO DELLA MISURA MICROCREDITO" di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di adeguare la Scheda Tecnica della misura "Microcredito" - Allegato 3 parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritta dai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. nonché dagli Operatori di Microcredito iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), aderenti all'iniziativa.
4. Di dare atto che l'agevolazione sulla misura "MICROCREDITO", è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa



Regione Lombardia

- unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).
5. Di dare atto che l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande è fissata dalle ore 10,30 del 16 dicembre 2024.
 6. Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria e sul portale Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it).
 7. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore per quanto di competenza.
 8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
GESSYCA GOLIA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MODIFICHE ALL'AVVISO DELLA MISURA "MICROCREDITO"

All'Avviso approvato con d.d.s. 24 ottobre 2023, n. 16379, successivamente adeguato con d.d.s. 9 gennaio 2024 n. 1030, sono apportate le seguenti modifiche:

- Nella Sezione A.1 (Finalità e obiettivi) è aggiunto il comma 3: *"Con successiva Deliberazione del 18 novembre 2024, n. XII/3425, la Giunta di Regione Lombardia ha esteso il coinvolgimento nell'ambito della misura "Microcredito" anche ai Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all'art. 106 o all'elenco di cui all'art. 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. (di seguito "Confidi")"*;
- Ovunque, nell'avviso, le parole *"Operatore di microcredito"* sono sostituite da *"Soggetto finanziatore"* e le parole *"Operatori di microcredito"* da *"Soggetti Finanziatori"*;
- Nella Sezione A.2. (Riferimenti normativi nazionali) la lettera c), ora lettera d), è riformulata come segue: *"il Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i. artt. 106, 111, 112 e 112 bis"*;
- Nella Sezione A.2. (Riferimenti normativi nazionali), alla lettera r), dopo le parole *"Circolare del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021, n. 33 del 31/12/2021"* è aggiunta la seguente frase *"e 13 del 28/03/2024"*;
- Nella Sezione A.2 (Riferimenti normativi – Riferimenti normativi regionali) è aggiunta la seguente lettera i): *"la D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e gli intermediari finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento"*;
- Nella Sezione A.2 (Riferimenti normativi – Riferimenti normativi regionali) è aggiunta la lettera m): *"la D.G.R. 18 novembre 2024, n. XII/3425 "Modifica dei criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull'Azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027" di cui alla D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737"*;
- Nella Sezione A.3 (Soggetti beneficiari), al comma 2, dopo le parole *"ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258"* viene aggiunto: *"oppure da parte di uno dei Confidi convenzionati con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 (di seguito congiuntamente "Soggetti Finanziatori")"*;
- Nella Sezione A.3 (Soggetti beneficiari), al comma 3, lettera h) si aggiunge: *"solo nel caso di Co-finanziamento da parte di un Operatore di microcredito"*;
- La Sezione B.1.b (Entità e forme dell'Agevolazione), ai commi 1 e 2, è riformulata come segue: *"1. L'Agevolazione si configura come un finanziamento regionale con tasso nominale pari a zero finalizzato a sostenere il 40% delle spese ammissibili; all'Agevolazione viene"*

abbinato un finanziamento concesso a condizioni di mercato da un Soggetto Finanziatore finalizzato a sostenere il restante 60% delle spese ammissibili.

2. L'ammontare massimo della somma tra l'Agevolazione ed il finanziamento del Soggetto Finanziatore è compreso:

- i. se il Soggetto Finanziatore è un Confidi, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila) per tutte le tipologie di imprese richiedenti;*
- ii. se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, tra un minimo di euro 15.000,00 (quindicimila) ed un massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila); qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata, l'ammontare massimo della somma tra il finanziamento regionale ed il finanziamento dell'Operatore di microcredito è elevabile a euro 100.000,00 (centomila);*

- La Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 1, è riformulata come segue:

“Importo: pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di euro 6.000,00 (seimila) ed un massimo di:

- a. euro 30.000,00 (trentamila) se Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 40.000,00 (quarantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;*
- b. euro 40.000,00 (quarantamila) se Soggetto Finanziatore è un Confidi.;*

- La Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 2, è riformulata come segue: *“Durata: compresa tra un minimo di 8 semestri ed un massimo di 10 semestri, incluso il periodo di preammortamento di 24 mesi (4 semestri) (che in ogni caso viene ridotto nel caso in cui l'erogazione del saldo avvenga prima dei 24 mesi con rimborso che inizierà alla prima scadenza fissa per il rimborso successiva alla data di erogazione del saldo) ed escluso il preammortamento tecnico per arrivare alla prima scadenza fissa di rimborso”;*

- Alla Sezione B.1.b (Entità e forma dell'Agevolazione), al comma 3, punto 3, le scadenze fisse delle rate semestrali sono modificate come segue: *“(5 marzo, 5 settembre)”;*

- Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 4, punto 1, lettere a) e b), è modificato come segue:

- a) “euro 45.000,00 (quarantacinquemila) se Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito, elevabile a euro 60.000,00 (sessantamila) nel caso di società a responsabilità limitata;*
- b) euro 60.000,00 (sessantamila) se Soggetto Finanziatore è un Confidi”;*

- Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 4, punto 5, è aggiunto come segue:

“Spese di istruttoria: i Soggetti Finanziatori richiederanno ai Soggetti beneficiari spese di istruttoria o similari in relazione al finanziamento nella misura forfettaria minima di euro 300,00 (trecento) fino ad un massimo dell'1% del valore del Co-finanziamento”;

- Alla Sezione B.1.b. (Entità e forma dell'Agevolazione), il comma 6 è riformulato come segue: *“A supporto del Co-finanziamento, il Soggetto Finanziatore potrà acquisire tutti i tipi di garanzie ad eccezione delle garanzie di natura reale (ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del Co-finanziamento sia proprietario o titolare*

di altro diritto). Si precisa che sulla quota di finanziamento del Soggetto Finanziatore potrà essere attivata garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia ex art. 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i. o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi; sulla quota di finanziamento di Regione Lombardia non potrà essere attivata tale garanzia diretta al Fondo Centrale di Garanzia o altra garanzia pubblica o garanzia di altri Confidi”.

- Alla Sezione B.1.c. (Regime di aiuto), al comma 4 è aggiunta la seguente frase: *“Sono escluse le spese finanziate con risorse PNRR secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento RGS n.13 del 28/03/2024”;*
- Alla Sezione B.2.a. (Caratteristiche dei Progetti), il comma 1, lettera a), ai punti 1 e 2 è modificato come segue:
 - i. “100.000,00 (centomila), se il Soggetto Finanziatore è un Confidi;*
 - ii. 75.000,00 (settantacinquemila) se il Soggetto Finanziatore è un Operatore di microcredito; tale importo è elevabile a euro 100.000,00 (centomila) qualora il Soggetto beneficiario sia una società a responsabilità limitata”;*
- Alla Sezione B.2.b. (Durata dei progetti) la frase *“entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* è sostituita da *“entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”;*
- Alla Sezione B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), al comma 2, lettera d), dopo la parola *“avvio”* sono aggiunte le seguenti parole: *“e sviluppo”;*
- Alla Sezione B3, la lettera f) è riformulata come segue: *“le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario, da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela entro il grado stabilito dall’art. 77 del Codice Civile) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente dell’Impresa beneficiaria stessa. In sede di rendicontazione delle spese l’Impresa beneficiaria presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui articolo D.4;*
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 1 dopo la parola *“Lombardia”* sono aggiunte le seguenti parole: *“ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 oppure”;*
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 1, dopo le parole *“Scheda Tecnica di Misura”* è inserita la seguente frase: *“L’elenco dei Soggetti Finanziatori è disponibile ai seguenti link:*
 - [*link per elenco Operatori di Microcredito*](#)
 - [*link elenco Confidi”.*](#)
- Alla Sezione C.1. (Presentazione delle domande), al comma 2, dopo le parole *“a partire dalle ore 10.30”* sono indicate le seguenti parole: *“del 16 dicembre 2024”;*

- Alla Sezione C.3.a (Modalità e tempi del procedimento), al comma 2, le parole *“entro un termine massimo di 120 giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro un termine massimo di 90 giorni”*;
- Alla Sezione C.3.e (Concessione dell’Agevolazione e comunicazione degli esiti dell’istruttoria), al comma 1 è stato eliminato *“sul BURL”*;
- Alla Sezione C.3.f (Sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento) al comma 1 la frase *“Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto provvedimento di concessione”* è stata sostituita con la seguente frase *“Entro 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione C.4.a. (Erogazione dell’Agevolazione), il comma 1, lettere a) e b), è stato modificato come segue:
 - a) *“prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Co-finanziamento pari all’80% del Co-finanziamento (60% Soggetto Finanziatore e 20% Regione Lombardia);*
 - b) *il saldo (20% Regione Lombardia)”*; a conclusione del Progetto, entro 45 giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo di cui al successivo art. C.4.b.”
- Alla Sezione C.4.a. (Erogazione dell’Agevolazione), al comma 2, è stata inserita la lettera d): *“della regolarità dei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore; qualora il Soggetto beneficiario non provvedesse a regolarizzare la propria posizione entro un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi viene emesso provvedimento di decadenza parziale della quota a saldo dell’Agevolazione concessa e sono attivate le procedure di recupero ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i. per la quota già erogata”*;
- Alla Sezione C.4.b (Caratteristiche della fase di rendicontazione) al comma 4, la frase *“La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* è sostituita dalla seguente frase *“La richiesta di erogazione del saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata entro 18 (diciotto) mesi dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione C.4.c. (Rideterminazioni delle Agevolazioni), al comma 4, la frase *“per soglie di rendicontazione inferiori al 70% e superiori al 60%”* è stata sostituita da *“per soglie di rendicontazione inferiori al 80% e superiori al 60%”*;
- Alla Sezione D.1.a., al comma 1, lettera a), è stata sostituita la frase *“dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* con la seguente frase *“dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;
- Alla Sezione D.1.a., al comma 1, lettera b), dopo le parole *“richiesta di erogazione del saldo”* sono state aggiunte le seguenti parole: *“per il tramite dei Soggetti Finanziatori”* ed è stata sostituita la frase *“dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione”* con la seguente frase *“dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”*;

- Alla Sezione D.1.a., al comma 2, dopo le parole “*provvedimento di decadenza*” sono state aggiunte le parole: “*totale o parziale*”;
- Alla Sezione D.2.b., al comma 1, dopo la parola “*decadenza*” è aggiunta la parola “*totale*”;
- Alla Sezione D.2.b. (Decadenza), al comma 2, è aggiunta la lettera d): “*presenza di irregolarità nei pagamenti nei confronti del Soggetto Finanziatore relativamente alla propria quota di Co-finanziamento in fase di erogazione del saldo: in tal caso, il Gestore, completata la verifica della rendicontazione della spesa di cui all’art. C.4.b, invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e al Soggetto Finanziatore per accertare che la irregolarità nei pagamenti sia stata sanata, sospendendo l’erogazione per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza parziale dal saldo dell’Agevolazione concessa*”;
- Alla Sezione D.2.c. (Risoluzione del Contratto di Co-finanziamento) al comma 1, dopo le parole “*in caso di decadenza*” è aggiunta la parola “*totale*”;
- Alla Sezione D.3 (Variazioni e proroghe dei termini) ai commi 7 e 8 la frase “*dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione*” è sostituita con la seguente frase “*dalla data di approvazione del provvedimento di concessione*”;
- Alla Scheda informativa, di cui alla Sezione D.8 (Pubblicazione, informazioni e contatti), al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 - sotto il titolo “*Di cosa si tratta*”, dopo le parole “*(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i.*” si aggiunge: “*e dei Confidi iscritti all’elenco di cui agli artt. 106 o 112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.*”;
 - sotto il titolo “*Caratteristiche dell’Agevolazione*”, dopo le parole “*da un Operatore di microcredito*” sono aggiunte le parole “*o da un Confid*”;
 - sotto il titolo “*Data apertura*”, dopo le parole “*ore 10.30*” sono indicate le seguenti parole: “*del 16 dicembre 2024*”;
 - sotto il titolo “*Come partecipare*”, dopo le parole “*Operatore di microcredito*” sono aggiunte le parole “*o un Confid*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, alla lettera c) dopo le parole “*Operatore di microcredito*” sono aggiunte le seguenti parole: “*o da un Confid*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera d), come segue:

“*Confidi*”: *ConSORZI di Garanzia Collettiva dei Fidi di cui all’art. 106 o di cui all’112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che concedono i Finanziamenti e che hanno sottoscritto la Convezione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda Tecnica di Misura. L’elenco dei Confidi è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni*”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), il comma 1, lettera h), è riformulato come segue:

“*Operatore di microcredito*”: *gli intermediari iscritti all’elenco di cui all’art. 111 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno sottoscritto la Convezione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 258 del 8 maggio 2023 e aderiscono al presente avviso sottoscrivendo l’apposita Scheda di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso. L’elenco degli Operatori di microcredito è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato in funzione delle adesioni*”;

- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, lettera k), dopo le parole “Operatore di microcredito” sono aggiunte le parole “o il Confidi”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, lettera k), dopo le parole “su risorse regionali” si aggiunge “di cui alle D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022 e D.G.R. n. XII/258 del 8 maggio 2023”;
- Alla Sezione D.11 (Definizioni e glossario), comma 1, si aggiunge la lettera n), come segue: “Soggetto Finanziatore”: *si intende un Operatore di Microcredito che ha sottoscritto apposita convenzione con Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. 8 maggio 2023, n. 258 e Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso o un Confidi che ha sottoscritto apposita convenzione ai sensi della D.G.R. 14 novembre 2022, n. 7345 e la Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente avviso;*
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto la voce “Tempistiche” in “Attività - presentazione della domanda su Bandi e Servizi”, dopo le parole “ore 10.30” si aggiungono le parole “del 16 dicembre 2024”;
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto la voce “Tempistiche” in “Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o non concessione), le parole “entro 120 giorni” sono sostituite dalle parole “entro 90 giorni”;
- Alla Sezione D.12 (Riepilogo date e termini temporali), sotto le voci “Durata dei progetti”, “Stipula dei contratti” e “Presentazione della rendicontazione delle spese” la frase “dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione” è sostituita con la seguente frase “dalla data di approvazione del provvedimento di concessione”;
- Alla Sezione D.13 – Allegato 13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali, al punto 2 “Finalità e base giuridica del trattamento” sezione “Base giuridica” è aggiunta la seguente frase: “della D.G.R. n. 3425 del 18 novembre 2024 “2021IT16RFPR010 – DETERMINAZIONI SULLA MISURA “MICROCREDITO” DI CUI ALLA DGR 24.07.2023, N. XII/737 A VALERESULL’AZIONE 1.3.3 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI” DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027”.